

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 604-B

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAMO, FOLLONI, ZANOLETTI e
COSTA

(V. Stampato n. **604**)

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione) del Senato della Repubblica il 20 novembre 1996

(V. Stampato Camera n. **2745**)

modificato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati il 18 dicembre 1996

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 dicembre 1996

Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre leggi, è stabilito in lire 4 miliardi per l'anno 1996 **e in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.**

2. Il contributo è ripartito nelle percentuali fissate dall'articolo 4 della citata legge n. 476 del 1987, ed è liquidato alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa.

Art. 2.

DISEGNO DI LEGGE

MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre leggi, è stabilito in lire 4 miliardi per l'anno 1996.

2. Il contributo **di cui al comma 1** è ripartito nelle percentuali fissate dall'articolo 4 della citata legge n. 476 del 1987, ed è liquidato alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa.

3. Entro il 31 marzo 1997 le associazioni di cui al comma 1 presentano una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri allo scopo di dimostrare il concreto perseguimento delle finalità istituzionali. A tal fine alle relazioni sono allegati i preventivi ed i consuntivi dell'attività svolta, nonchè le relazioni sull'attività svolta nell'esercizio precedente.

Art. 2.

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 4 miliardi per l'anno 1996 **e a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 4 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. *Identico.*